

### GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRACTO DAL FROCESSO VERBALF DELLA SEDUTA DEL 21/12/2006

ADDI' 21/12/2006 NELLA SEDE DELLA RECIONE LAXIO, VIA CRISTOFORO CCLOMBO 212 ROXA, SI E' RIUNITA LA GLUNDA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Problèdente Vice	MANDAREM.	Alessandra	Assessome
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHETANGELI	Mario	7
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERT	Luigi	ır
BATTACLIA	Augusto	P	RANUCCI	Raffaele	p
BRACHETTI	Regino	M	RODANO	Giulia	11
CI#AL	3 abio	n	TIBALDI	Alessandra	r
COSTA	Silvia		VALENTINI	Daniela	
DE ANGELIS	Francesco		3ARATTI	Ciliberto	
DI STEFANO	Marco	7			

ASSISTE IL SEGRETAR D: Domenico Antonio COMMORI

\*\*\*\*\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRASZO - DR ANGELLS - MIERI - TIBALDI - VALENTINI -

MARATTI

DELIBERAZIONE N. 912

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 3 rovembre 1976, n. 55 (Nuovo disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione dolla legge regionale 7 febbrale 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell'articoro 45 della legga regionale 1997, n. 11."





**OGGETTO**: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 1997, n. 11."

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all' Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

RILEVATA la condizione in cui si trovano, a tutt'oggi, numerosi piccoli e medi comuni del Lazio, a volte privi di risorse finanziare sufficienti per dotarsi di strumenti urbanistici moderni ed adeguati alla realtà circostante, che siano in grado di tutelare il territorio e di regolarne l'uso ed i processi di trasformazione;

**CONSIDERATO** che la legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 – contenente disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali attraverso l'erogazione di contributi regionali – se ha pur sinora sopperito, in qualche misura, a tale necessità, presenta certamente limiti e carenze in relazione sia all'entità dei contributi erogati sia al percorso procedimentale previsto per la loro erogazione;

CHE, inoltre, l'ordinamento ha nel frattempo esteso la pianificazione urbanistica a nuovi ambiti territoriali ed amministrativi (province), sicché appare coerente introdurre anche gli enti esponenziali di tali ambiti alla fruizione dei benefici previsti dalla citata legge regionale;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere ad una riformulazione della ormai datata normativa in questione, consentendo, per un verso, un più concreto apporto finanziario della Regione effettivamente correlato ai non indifferenti costi che gli enti locali (compresi gli enti di cui sopra) debbono sostenere nella redazione degli strumenti urbanistici, e razionalizzando, per l'altro, il relativo iter procedurale in termini di maggiore aderenza alle mutate esigenze ed all'attuale contesto;

**VISTO** il testo della proposta di legge formulato dalla Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" in collegamento con la direzione regionale "Territorio e Urbanistica", al fine di assicurarne l'analisi tecnico- normativa:

VISTA la relazione dell'Assessore regionale all'Urbanistica;

**RITENUTO** che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

#### DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale avente ad oggetto: "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 1997, n. 11", che costituisce parte integrante della presente deliberazione, composta da cinque articoli e da una relazione.





Il Presidente della Regione Lazio
Presidento Manyazzo
Lui V. Manyazzo



# PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1976, N. 55 (NUOVE DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1974, N. 8) E SUCCESSIVE MODIFICHE. ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1997, N. 11."

W Men

(Modifiche al titolo della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 concernente "Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8")

1. Al titolo della l.r. 55/1976 le parole: "strumenti urbanistici comunali" sono sostituite dalle seguenti: "strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.".



Il Presidente della Regione Lazio
Rietro Marralzo
U.I. UMWM

Ne (Ber



(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 55/1976 come da ultimo modificato dalla legge regionale 17 febbraio 1992, n. 12)

- 1. Al primo comma dell'articolo 1 della l.r. 55/1976 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'alinea, le parole: "strumenti urbanistici" sono sostituite dalle seguenti: "strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,";
- b) al numero 1) dopo le parole: "strumento urbanistico generale" sono aggiunte le seguenti: "o dotati di programma di fabbricazione";
- c) il numero 2) è sostituito dal seguente:
  - "2) comuni dotati di piano regolatore generale e tenuti all' adeguamento di quest'ultimo al piano territoriale provinciale generale, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche;"
- 2. Al secondo comma dell'articolo 1 della l.r. 55/1976 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'alinea, le parole: "strumenti urbanistici" sono sostituite dalle seguenti: "strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  - "b) piani territoriali provinciali generali di cui alla 1.r. 38/1999 e successive modifiche;".
    - 3. Il quarto comma dell'articolo 1 della l.r. 55/1976 è sostituito dal seguente:

"La misura del contributo di cui al primo comma è graduata nel modo seguente:

- a) 100 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- b) 70 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;

& Kr


- c) 60 per cento del preventivo di spesa ritenuta ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000 abitanti.".
- 4. Il quinto comma dell'articolo 1 della l.r. 55/1976, aggiunto dalla legge regionale 6 aprile 1978, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2 è determinata, in relazione alle prevedibili disponibilità sullo stanziamento complessivo, l'entità del preventivo di spesa ritenuta ammissibile ai contributi previsti dal presente articolo nonché la misura dei contributi di cui al secondo e terzo e sesto comma.".

Il Presidente della Regione Lazio
Pie ro Marrezzo

() Www.

W Res






1. L'articolo 2 della I.r. 55/1976 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 2

- 1. Possono richiedere il contributo alla Regione i comuni di cui all'articolo 1 che:
- a) abbiano una popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
- b) si trovino in condizioni deficitarie di bilancio.
- 2. La Giunta regionale stabilisce, con apposita deliberazione, oltre a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 1, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo, anche in deroga al termine previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, la documentazione da allegare alle domande stesse nonché gli eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi.
- 3. I contributi di cui alla presente legge obbligano le amministrazioni beneficiarie, nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ammessi a finanziamento, all'utilizzo di supporti informatici, secondo i criteri definiti dalla direzione regionale competente in materia di urbanistica in coerenza con il sistema informativo territoriale regionale (SITR).".

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Marriado

P How





1. L'articolo 3 della l.r. 55/1976, come modificato dalla l.r. 13/1978, è sostituito dal seguente:

### "Art. 3

- 1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi agli enti beneficiari dalla direzione regionale competente in materia urbanistica.
  - 2. L'erogazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità:
- a) l'80 per cento del contributo ad avvenuto conferimento dell'incarico ai progettisti;
- b) il restante 20 per cento del contributo successivamente alla definizione delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e alle pubblicazioni dei relativi atti nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3. Con la deliberazione prevista dall'articolo 2 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo per la costituzione degli uffici di piano di cui al terzo comma dell'articolo 1.".

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Myrriazio Li

P. FEW

(Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11)

1. L'articolo 45 della 1.r. 22 maggio 1997, n. 11, concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)", è abrogato.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Mayrazzo

E Per





### ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

L'Assessove

ALLEG. BILL DELLE. R. 912 leq

DEL .2.1 DIC. 2006

Relazione alla proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 1997, n. 11."

È ben nota la condizione in cui si trovano, a tutt'oggi, numerosi piccoli e medi comuni del Lazio, a volte privi di risorse finanziare sufficienti per dotarsi di strumenti urbanistici moderni ed adeguati alla realtà circostante, che siano in grado di tutelare il territorio e di regolarne l'uso ed i processi di trasformazione;

La legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 – contenente disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali attraverso l'erogazione di contributi regionali – se ha pur sinora sopperito, in qualche misura, a tale necessità, presenta certamente limiti e carenze in relazione sia all'entità dei contributi erogati sia al percorso procedimentale previsto per la loro erogazione;

Non va, inoltre, dimenticato che l'ordinamento ha nel frattempo esteso la pianificazione urbanistica a nuovi ambiti territoriali ed amministrativi (province), sicché appare coerente introdurre anche gli enti esponenziali di tali ambiti alla fruizione dei benefici previsti dalla citata legge regionale;

Con la presente proposta di legge regionale si intende, pertanto, provvedere ad una riformulazione della ormai datata normativa in questione, consentendo, per un verso, un più concreto apporto finanziario della Regione effettivamente correlato ai non indifferenti costi che gli enti locali (compresi gli enti di cui sopra) debbono sostenere nella redazione degli strumenti urbanistici, e razionalizzando, per l'altro, il relativo iter procedurale in termini di maggiore aderenza alle mutate esigenze ed all'attuale contesto.

dente della Regione Lazio

On. Massimo Pompili

Via Giorgione, 129 - 00147 Roma Tel. 06.51681